

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e art. 7 comma 2 lett. e) del D.M. 18 ottobre n. 180, l'attività dell'Organismo è limitata alle controversie riguardanti le seguenti materie, qualora riconducibili espressamente alla Legge Professionale n. 434/68 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al D.M. n. 372/1993:

- ▲ Condominio;
- ▲ Diritti reali;
- ▲ Divisione;
- ▲ Successioni ereditarie;
- ▲ Patti di famiglia;
- ▲ Locazione;
- ▲ Comodato;
- ▲ Affitto di aziende;
- ▲ Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- ▲ Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- ▲ Prodotti agricoli, zootecnici, vivaistici, boschivi e ittici, grezzi, semilavorati e lavorati (qualità, produzione, commercializzazione, fornitura, servizi e prestazioni inerenti);
- ▲ Immobili abitativi e strumentali relativi ad attività agricole, zootecniche, vivaistiche, boschive ed ittiche, di lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei relativi prodotti, anche posti in ambiti urbani (opere edilizie, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Lavori in terra, strade, canali, arginature, opere idrauliche (pozzi, laghetti e invasi collinari), condotte idrauliche, drenaggi e opere di irrigazione, (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Ingegneria naturalistica (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Riqualficazione ambientale e di bonifica dei terreni e delle acque (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Verde ornamentale, ambientale ed urbano, impianti di arredo e di utilizzo inerenti (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Impianti di utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Impianti frutticoli, viticoli, vivaistici, di arboricoltura da legno, governo dei boschi, miglioramento dei prati - pascoli (opere, valutazioni, funzionalità, utilizzo);
- ▲ Direzione ed amministrazione di aziende e cooperative agricole, zootecniche, boschive, industrie agrarie, agro - meccaniche, di servizi all'agricoltura e nel settore ambientale, di commercializzazione, trasformazione dei prodotti;
- ▲ Compravendita di immobili abitativi e strumentali;
- ▲ Contratti di vendita in piedi di colture erbacee, arboree e di boschi;

COPIA COINTE...

RA  
IA  
OF  
IK  
Q

AGRI

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

- ▲ Altre materie previste dalla Legge 434/68 e successive modifiche, dalla DM 372/93 e successive modifiche e dalle Leggi speciali che prevedono la competenza del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato;
  - ▲ Altre materie nelle quali la specializzazione del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato sono necessarie o opportune.
3. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

**Art. 2 - Domanda di mediazione**

1. La domanda di mediazione deve contenere:
- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
  - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
  - c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
  - d) indicazione del valore della controversia;
  - f) in caso di deposito diverso da quello a mano presso la sede dell'Organismo, copia dell'attestazione del pagamento delle spese di avvio dovute dall'istante, pari a € 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e euro 80,00 per quelle di valore superiore.
2. La domanda può contenere:
- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
  - b) dati identificativi degli eventuali difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.
3. Le parti, di comune accordo, in caso di istanza congiunta di mediazione, possono indicare il mediatore tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo; in tal caso, il Responsabile dell'Organismo si riserva di seguire tale indicazione nella designazione del mediatore.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Bologna, collegio.bologna@pec.peritiagrari.it.
5. La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

**Art. 3 - La segreteria**

- 1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile dell'Organismo.
- 2. La Segreteria assolve a tutti gli obblighi di cui all'art. 8 del DM 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
- 4. La Segreteria verifica

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

5. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione e i nominativi degli eventuali mediatori tirocinanti chiamati a partecipare al procedimento;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- il nominativo del mediatore designato;

- i nominativi degli eventuali mediatori tirocinanti chiamati a partecipare al procedimento;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma c.p.c.

6. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha partecipato, la Segreteria rilascerà una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

**Art. 4 - Sede del procedimento**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e previa autorizzazione del Responsabile dell'Organismo.

**Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore**

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività alcuna di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'elenco dei mediatori dell'Organismo, aderendo eventualmente all'indicazione congiunta delle parti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

4. Il Responsabile dell'Organismo si riserva la possibilità di nominare uno o più mediatori ausiliari, anche laddove il procedimento abbia già avuto inizio, senza aggravio dell'indennità dovuta dalle parti.

5. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo i seguenti criteri:

a. fermo restando che tutti i mediatori operanti presso la Camera di Conciliazione sono in possesso delle abilitazioni di legge per lo svolgimento di mediazioni attinenti alle materie di cui all'art. 1

comma 2 del presente regolamento, i criteri di assegnazione degli affari di mediazione terranno inderogabilmente conto delle conoscenze specialistiche dichiarate dai mediatori stessi.

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

- b. esperienza specifica del mediatore alla luce della complessità della controversia;
- c. rotazione all'interno degli elenchi dell'Organismo.

6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico e, contestualmente, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento.

8. Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, motivata sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'Organismo nominerà un altro mediatore. Analogamente il Responsabile dell'Organismo provvede alla sostituzione del mediatore, qualora nel corso del procedimento, il medesimo rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Responsabile dell'Organismo. Qualora la mediazione sia svolta dal medesimo Responsabile, la decisione sarà assunta dal Responsabile vicario dell'Organismo.

9. In caso di oggettiva necessità e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può rivolgere istanza al Responsabile dell'Organismo per la nomina di un esperto iscritto nell'Albo dei Consulenti e dei Periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. L'esperto deve comunicare la propria accettazione entro 4 giorni dal ricevimento della nomina e, contestualmente, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di non incompatibilità, di imparzialità e riservatezza, nonché di presa visione del presente Regolamento e del Codice etico dell'Organismo.

**Art. 6- Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.**

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando si trovi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista socio o associato del mediatore, oppure eserciti negli stessi locali ove il mediatore esercita la propria professione;
- c) abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico o personale con una delle parti negli ultimi 10 anni;
- d) prima del deposito dell'istanza sia venuto a conoscenza, anche solo indirettamente, di fatti attinenti anche indirettamente ai motivi della questione sorta tra le parti.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con gli eventuali difensori e consulenti di parte che possano incidere sulla sua indipendenza

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Nel corso del procedimento il mediatore deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

**Art. 7 - Riservatezza, Inutilizzabilità e Segreto Professionale**



**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

**Art. 7bis - Presenza delle parti e loro rappresentanza**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. presenza dell'avvocato
  - a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
  - b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

**Art. 8 - Procedimento di mediazione**

1. Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

**1bis. SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE**

- ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98:
- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di



**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione( spese di avvio e spese vive documentate ),

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

2. In ogni caso, il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28.

3. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

6. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28 , il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2010 n° 28.

8. Quando le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

9. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di una delle parti, il mediatore che abbia elementi sufficienti può formulare la proposta.

10. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

11. Nella formulazione della proposta, nonché esaminando l'accordo raggiunto dalle parti, il mediatore è tenuto alla verifica che quanto ivi contenuto non sia contrario all'ordine pubblico e alle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

13. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

14. Al procedimento di mediazione possono partecipare gratuitamente i mediatori che devono svolgere il tirocinio assistito di cui all'art 4, comma 3, lettera b, del DM 18 ottobre 2010 n° 180, così come modificato dal DM 6 luglio 2011 n° 145. I mediatori tirocinanti non potranno essere presenti in numero superiore a due per ogni procedimento, con l'obbligo di partecipare a tutti gli incontri previsti per ogni singolo procedimento. I mediatori tirocinanti sono comunque soggetti alle norme previste dal codice etico della camera di conciliazione e sono soggetti a tutte le norme e prescrizioni previste per i mediatori, ivi comprese quelle inerenti la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2 del presente articolo.

15. I mediatori che svolgono il tirocinio assistito partecipano ai procedimenti di mediazione su invito del Responsabile del Procedimento. I nominativi degli stessi sono indicati nelle comunicazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) comma 5 art. 3.

#### **Art. 9 - Conclusione del procedimento di mediazione**

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il presente Regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli



**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile dell'Organismo custodisce in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

6. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo e allegata al presente Regolamento. Detta scheda sottoscritta dalla parte e con indicazione delle sue generalità deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna, collegio.bologna@pec.peritiagrari.it.

7. Nel caso in cui l'Organismo venga sospeso o cancellato dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso in quel momento vengono trasferiti presso l'Organismo che, per dislocazione territoriale ed organizzazione funzionale, risulta essere il più compatibile con le esigenze delle parti e fermo il loro assenso.

#### **Art. 10 - Indennità**

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.





**CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili

-----

*Approvato nella seduta del Consiglio del Collegio con delibera n.3 del 3 febbraio 2011*

*aggiornato ed approvato dal Consiglio del Collegio in data 05 ottobre 2015 con delibera n°10*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO  
(Letizia Lotti)

RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
(Luca Natalini)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO  
(Conti Emanuele)